



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRASINI

ORDINANZA N° 09 del 08/06/2018

DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
"NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530"

IL COMANDANTE

*del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto*

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Terrasini, che comprende il litorale dei Comuni da Carini (lato sponda sx del torrente Ciachea) a Balestrate (lato sponda dx del torrente Cala-tubo);
- CONSIDERATA la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n° 327);
- VISTI gli artt. 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328);
- VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4 e il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 in materia di pesca marittima;
- VISTA la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti -: "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei : PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE ".
- VISTA la circolare n°5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione "ORDINANZE BALNEARI", così come integrata dalle circolari n° 12 del 20.07.1994 e n° 22 del 10.04.1995;
- VISTA la Legge n°104 del 05.02.1992 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la legge regionale 1° settembre 1998, n° 17 relativa all' "istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane".
- VISTO l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n°172 che, in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento;
- VISTO il D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;

- VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n° 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2 ° Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua;
- VISTO: il D.P.R. n°470 del 08.06.1982 riguardante l’attuazione della Direttiva C.E.E. n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 3 ° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n.146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”Regolamento di attuazione dell’art. 65 del d.l. 18 lug.2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO il Decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana: n. 404 del 09 marzo 2018 recante disposizioni relative alla stagione balneare 2018, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 23 marzo 2018;
- VISTA la precedente ordinanza di sicurezza balneare n°08/2015 del 03.06.2015;
- VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 34660 del 7/4/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTA: L. R. n°15 del 29.11.2005 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;
- VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507, recante la “depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n°205;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, come modificato;
- VISTO il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 08/2/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 dell’ 1 giugno 2007, che disciplina l’uso delle spiagge.

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio il 1 Aprile 2018 e ha termine il 31 Ottobre 2018. L’eventuale prosecuzione e/o anticipazione dell’attività oltre tale termine è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un’area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal comune come “ Spiagge libere”. In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Art. 2 - SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'orario di apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere predisposti i servizi di salvataggio, secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 4 della legge regionale n. 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n° 17/98, e, comunque, con almeno 2 assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriori 75 mt. o frazione di essa.

2. SEGNALAZIONI

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale, l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo. In tal caso, il servizio di salvataggio dovrà continuare comunque a funzionare e senza rischio per gli assistenti bagnanti. E' raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

3. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

a) Un idoneo pattino idoneo ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare avverso, provvista di adeguata stabilità ed inaffondabile, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

⇒ scafo di colore rosso recante la scritta **"SALVATAGGIO"** in bianco riportata su entrambi i lati e ben visibili, munito di scalmiere, remi, ancora con relativa cima di ancoraggio di adeguata lunghezza;

⇒ n°2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

⇒ n°1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

a.1) è data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter), quale utile integrazione, e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Essa è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Palermo da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;

- sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione dell'acquascooter rilasciata da un Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;

- la moto d'acqua non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare la scritta **"SALVATAGGIO-RESCUE"**, prediligendo la bicromia rosso-bianco;

- la moto d'acqua dev'essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione (4 tempi), deve essere dotata di idonea barella di salvataggio, omologata da Ente Tecnico in ordine alla

capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l' idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;

-la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, posizionata in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale e deve essere dotata di:, cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);

- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto.

- per l'uscita la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a mt.5 e lungo non inferiore a mt.10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).

- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi.

- b) n°1 (una) cima di salvataggio di **mt. 300 (trecento)** di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- c) n°2 (due) salvagenti anulari omologati dipinti di rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt.25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- d) Pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di cui al successivo comma 5;
- e) Binocolo e megafono;
- f) Una torretta di avvistamento con altezza minima di mt.2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione in modo che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

4. DOTAZIONI AGGIUNTIVE

E' altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di attrezzature a propulsione elettrica, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandate, atte al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa a cura del concessionario.

Art. 3 - DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. **Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata nella immediata vicinanza della struttura balneare e a disposizione della stessa.** Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**", e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti da:

- a) n°2 (due) bombole di ossigeno, di 2 lt., con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n°4 (quattro) bombole di ossigeno dal almeno 1 lt cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- b) vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- c) un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;

- d) n°1 (uno) pallone “AMBU” od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- e) n°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;
- f) Un apribocca a vite;
- g) Un pinza tiralingua;
- h) Un set di siringhe;
- i) Coperta isotermica;
- j) Stecco benda braccia e gamba;
- k) Sfigmomanometro;
- l) Un saturimetro/ossimetro arterioso;
- m) un set di cannule oro-faringee, di cui una pediatrica, e forbici;
- n) aspiratore portatile;
- o) n°1 (una) barella a cucchiaio/tavola spinale completa di ferma capo e cinghia a ragno.

Ove, tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura.

Art.4 - DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. DOTAZIONI:

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni ad uso individuali, e pronte all'uso nella propria postazione, costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO”;
- b) galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura;
- c) fischiello;
- d) maschera, snorkel e pinne corte;
- e) giubbotto di salvataggio “lifejacket”;
- f) casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi).

2. DOVERI:

- a) Il bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.
- b) Egli è tenuto:
 - ⇒ a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero a segnalare con la prescritta bandiera di colore giallo, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;
 - ⇒ a presidiare la torretta di avvistamento;
 - ⇒ a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta**, riportante la dicitura “SALVATAGGIO” e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;

- ⇒ a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- ⇒ a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- ⇒ a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- ⇒ a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- ⇒ a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- ⇒ informare l'autorità marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate.

Art. 5 - SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall'articolo 22 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

Art. 6 - STRUTTURE ELIOTERAPICHE

Le strutture balneari operano per fini *esclusivamente* elioterapici *solamente* laddove non è consentita la balneazione, giusto decreto Assessorato alla Sanità. E' fatto obbligo ai concessionari di tali strutture issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura: **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON CONSENTITA E NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

Art. 7 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare ampia massimo **300** (trecento) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e **100** (cento) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione. Il limite dei 300 metri dovrà essere ridotto a **200** nei tratti di mare in cui il fondale degrada rapidamente oltre i 3 (tre) metri.
2. Lungo la costa rocciosa del Circondario Marittimo di Terrasini, è fatto obbligo di prestare la massima attenzione ad eventuali situazioni di pericolo derivanti da possibili crolli e fenomeni franosi, cui la costa stessa è potenzialmente soggetta anche in aree ove il fenomeno non presenta evidenti segni naturali (lesioni, fratture, ingrottamenti, etc.), o non risulti comunque apposta idonea segnaletica monitoria.
A sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, i Comuni devono comunque adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica, altresì sui sentieri che conducono in prossimità dei cigli dei costoni che evidenziano, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.

3. A limite (lato mare) di tale fascia, i responsabili delle “strutture balneari” devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione.
Analogamente devono procedere i Comuni per gli specchi acquei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno, ma frequentate dai bagnanti.
Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un’adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (di massima italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.
4. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all’Autorità Marittima.
5. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l’apposizione di gavitelli/galleggianti di colore bianco uniti tra loro da una sagola galleggiante.
Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60) NON SEGNALATO”**.
6. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
- a) l’ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
 - b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi provvisti di appositi tappi metallici a vite ed a tenuta stagna, canoe nonché pedalò e simili che dovrà avvenire soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la sorveglianza dei concessionari in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle unità addette al salvataggio, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l’adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione.
Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio con l’uso del motore al minimo dei giri a velocità comunque non superiore a tre nodi. Laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie. Detti corridoi devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne faranno richiesta e riconosciuti idonei dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini. La messa in opera di detti corridoi deve essere autorizzata dall’Autorità Marittima. Per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua.
 - c) è vietata l’evoluzione dei surf e dei kite-surf ad una distanza inferiore di 50 mt. da quella indicata al precedente comma 1. Inoltre lì dove sia appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di unità da diporto ad una distanza inferiore a 50 metri lungo la fascia di specchio acqueo parallela alla linea di posizione dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 1.
 - d) è vietata la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1.

Art. 8 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione, durante tutto l'anno:

- a) all'interno dei porti;
 - b) nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - c) nel raggio di 200 metri da pontili o passerelle per l'attracco delle navi da passeggeri nonché in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso;
 - d) nel raggio di 200 metri dalle navi di qualsivoglia genere, e nelle zone di transito e/o sosta del naviglio in genere;
 - e) nelle zone destinate alla mitilicoltura;
 - f) all'interno degli appositi corridoi di atterraggio delle unità da diporto;
 - g) nei tratti di mare e di costa dove si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione, da parte dei Laboratori di igiene e profilassi o di altri competenti Istituti, delle zone vietate alla balneazione, che saranno individuate e regolamentate mediante Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
 - h) sino a 200 mt. a destra e sino a 200 mt. a sinistra delle condotte di allontanamento delle acque reflue degli impianti di depurazione dei Comuni del Circondario. Il divieto si estende all'area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio 200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
 - i) negli specchi acquei antistanti le foci di tutti i fiumi e canali, nell'area composta, a sinistra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine sinistro della foce, e raggio 100 mt.), al centro della foce, da un rettangolo con uno dei lati costituito dall'intero fronte a mare della foce, e l'altro lato di 100 mt., ed a destra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine destro della foce, e raggio 100 mt.); sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti.
 - l) entro 100 metri dalle bocche di presa e restituzione di acque degli impianti di piscicoltura; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
 - m) a causa del potenziale pericolo rappresentato dalla instabilità dei costoni rocciosi, e del potenziale pericolo di andare ad urtare contro le falesie stesse a cagione dei marosi, è fatto divieto a bagnanti ed imbarcazioni in genere (fermo restando per quest'ultime il divieto sancito dall'art. 2) di stazionare durevolmente nella fascia di mare di ampiezza di 10 metri dai tratti di costa a picco sul mare, fermi restando i limiti superiori individuati (a seguito di indicazioni di carattere geologico fornite dai competenti Organi tecnici) dalle pertinenti Ordinanze dell'Autorità Marittima;
- I Comuni interessati, o i concessionari, sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare il divieto di cui ai precedenti punti.

Art. 9 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge di questo Circondario Marittimo, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e divieti che verranno disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere è vietato:
 - a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - b) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti, ai sensi del Dp. prot. n.132225 del 28 ottobre 2016;
 - c) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, racchettoni, ecc...; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dalla battigia;

- d) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di trecento metri dalla battigia, e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;
 - e) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga 5 (cinque) metri lungo la battigia del mare destinata al libero transito;
 - f) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti autorità;
 - g) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).
2. I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti.
 3. I divieti di cui ai punti **b, d, e, g**, restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
 4. Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 476/2007 che regola la materia.
 5. E' fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni di cui al punto 3., la violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.
 6. E' fatto obbligo ai concessionari e ai Comuni interessati di predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di abbattere le barriere architettoniche, così come stabilito dalla normativa vigente, al fine di permettere in sicurezza l'accesso alle spiagge, alla battigia nonché a docce e servizi igienici ai soggetti in carrozzina, mediante l'installazione di utile e pertinente apprestamento.

Art. 10 - VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988 n° 404 come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n° 207.

E' fatto, tuttavia, divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e comunque dalle spiagge frequentate da bagnanti e da zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 11 - (DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA E SIMILARI)

- 1) Durante tutto l'anno, l'impiego delle tavole a vela e similari (windsurf, kite-surf, etc..) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i quattordici anni di età. Durante l'utilizzo degli stessi è obbligatorio indossare permanentemente la cintura di salvataggio o altro ausilio equipollente, atto a garantire il galleggiamento, in posizione di sicurezza, nelle eventuali situazioni di emergenza. Gli utilizzatori di kite-surf devono indossare un idoneo caschetto di protezione.
- 2) L'impiego delle tavole a vela e similari è vietato, durante tutto l'anno:
 - a) Nelle zone di mare frequentate dai bagnanti;
 - b) Nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - c) A meno di cento metri dai dispositivi che segnalano la presenza di un subacqueo in immersione.
- 3) Il kite-surf dovrà essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. L'utilizzatore di kite-surf dovrà munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare incustodito il kite-surf senza avere scollegato e ripiegato l'ala, e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4) Nelle zone di mare destinate alla balneazione, o comunque frequentate dai bagnanti, l'atterraggio e la partenza dei kite-surf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, aventi, in deroga a quanto disposto nel successivo art. 20, le caratteristiche di cui in prosieguo. In assenza dei corridoi di lancio, le tavole a vela e similari dovranno procedere, in dette zone, con le vele ammainate.

Art. 13 - (DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI)

1) Durante la stagione balneare, ogni subacqueo ha facoltà di segnalarsi qualora effettui immersioni all'interno delle acque riservate alla balneazione. Tale facoltà diviene obbligo, sia esso pescatore o meno, al di fuori delle acque riservate alla balneazione e, sempre, qualora operi con autorespiratore. Durante il resto dell'anno, tale facoltà diviene obbligo, con o senza autorespiratore, in ogni dove.

2) Il segnale è, di giorno, quello previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), valido anche per coloro i quali non effettuano attività subacquea finalizzata alla pesca. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a 360°. I segnali, sia diurni che notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di trecento metri di distanza.

3) Il subacqueo, laddove il segnale sia obbligatorio, deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale.

4) Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale.

5) Se vi è un mezzo nautico di appoggio il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.

6) In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di cento metri.

7) La disciplina, in genere, del diving, è contenuta nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini.

Art. 14 - (DISCIPLINA DELLA PESCA)

1) Durante la stagione balneare, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, e comunque in presenza di bagnanti, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 metri dalla costa. Durante il resto dell'anno, il divieto di pesca vige in caso di presenza di bagnanti.

2) La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e segg. del D.P.R. 1639/68 e successive modifiche ed integrazioni. Durante tutto l'anno, nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

3) E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART 15 - (Disciplina della nautica da diporto)

1) La disciplina della nautica da diporto è contenuta nel D.Lgs. 171/2005, nel regolamento di cui al D.M. 146/2008, e nel D.M. 121/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

2) La disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto è contenuta nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini.

Art. 16 - (DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E DELLE ATTIVITA' SIMILARI)

1) La disciplina di tale attività sportiva è contenuta nel D.M. 26/01/1960, e successive modifiche ed integrazioni. A tale normativa, per quanto applicabile, deve farsi riferimento anche nel caso di attività del tipo "banana boat".

Gli sciatori nel primo caso, ed i soggetti trasportati nel secondo caso, devono indossare ciascuno un giubbotto salvagente ed un caschetto di protezione. Tali attività sono consentite in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

2) Fermo restando quanto statuito dall'art. 1 del D.M. 26/01/1960, e successive modifiche ed integrazioni, durante la stagione balneare, e durante tutto l'anno nelle acque antistanti le spiagge frequentate da bagnanti, esse devono essere svolte comunque al di fuori della fascia di mt. 500 dalle spiagge stesse, ed oltre 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.

Art. 17 - (Disciplina del c.d. snorkeling trainato, altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board)

1) L'effettuazione dell'attività di snorkeling, durante la quale venga utilizzata, per l'avanzamento in acqua, una slitta trainata da un natante a motore, è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) Non possono essere utilizzati acquascooter.

b) Il natante a motore che effettua il traino dev'essere munito di elica schermata, o avere propulsione ad idrogetto.

c) Il cavo di traino dev'essere in polipropilene.

d) Il segnale che dev'essere mostrato dal mezzo trainante è quello previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/'68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

e) La velocità di traino dev'essere tale da far sì che la persona trainata non ne possa avere nocumento, e non deve provocare moto ondoso.

f) Sul mezzo trainante, oltre le dotazioni di sicurezza previste, dev'essere presente una valigetta di pronto soccorso nautica Tab. "D", conforme al D.M. 279/'88 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di caratteristiche superiori.

g) Il mezzo trainante dev'essere dotato di un salvagente anulare, munito di 30 metri di sagola galleggiante.

h) Il mezzo trainante dev'essere dotato di un dispositivo per l'inversione di marcia, per la messa in folle del motore, di un sistema di aggancio del cavo di traino del tipo "gancio a scocco", e di un ampio specchio retrovisore convesso.

i) La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti, o soggetti in genere, non dev'essere inferiore a 100 metri.

j) Non può essere trainato più di un bagnante.

k) Al bagnante è fatto divieto di utilizzare autorespiratori subacquei.

l) La distanza fra il mezzo trainante ed il bagnante non deve mai essere inferiore a 10 metri, e superiore a 20 metri.

m) Il conduttore del natante trainante deve avere la titolarità di patente nautica, e deve sempre essere assistito da altra persona esperta nel nuoto.

n) Tale attività è consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

o) Tale attività non può essere svolta, durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione.

Art. 18 - (Disciplina del c.d. jetlev flyer, e del c.d. flyboard)

1) L'effettuazione dell'attività di jetlev flyer (realizzata utilizzando un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto, allacciato alle spalle del conduttore, collegato al detto mezzo tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione, che poi gli ugelli ad idrogetto espellono, fornendo al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità), e l'effettuazione dell'attività di flyboard (realizzata utilizzando un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto sistemati su degli stivali indossati dal conduttore, e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio, con principi di sostentamento e movimento analoghi a quelli del jetlev flyer), sono soggette alle seguenti disposizioni:

- a) L'età minima per l'utilizzo è 18 anni.
- b) L'utilizzo dei dispositivi è subordinato alla titolarità di patente nautica, fatto salvo, per il solo flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo stesso.
- c) Tali attività sono consentite in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.
- d) Tali attività devono essere svolte in aree opportunamente individuate, ben segnalate e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza delle apparecchiature. Pertanto, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'Autorità Marittima, con susseguente emanazione di Ordinanza di polizia marittima.
- e) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare.
- f) I limiti territoriali di utilizzo delle apparecchiature sono quelli previsti dal D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), letto in combinato disposto con l'art. 56 del D.M. 146/2008 (Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).
- g) Dovranno essere osservate le istruzioni predisposte dal costruttore e dal soggetto che commercializza le apparecchiature.
- h) Il conduttore e l'utilizzatore dovranno indossare un idoneo giubbotto salvagente, compatibile con le caratteristiche delle apparecchiature, ed un caschetto di protezione.

Art. 19 - (DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE)

1) Durante tutto l'anno, le limitazioni sono le seguenti:

- a) L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole. Esso dev'essere svolto, durante la stagione balneare, e durante il resto dell'anno nelle acque antistanti le spiagge frequentate da bagnanti, al di fuori della fascia di mt. 500.
- b) Non è consentito: lungo le rotte di accesso ai porti, all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca, e nelle acque esterne, adiacenti ai porti, che si estendono per un miglio dalle opere foranee.

2) Condizioni per l'esercizio:

L'esercizio dell'attività deve essere svolto con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) il conducente dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore;
- b) a bordo della stessa deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto;
- c) le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio del tipo "gancio a scocco", rimorchio, e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- d) la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni;
- e) la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo-sportivo-paracadute) trainato e comunque non inferiore a metri 100;
- f) è vietato a qualsiasi unità seguire lungo la scia e a distanza non di sicurezza, le imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale;

- g) è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività citata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
- h) le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di dispositivo per l'inversione di marcia e per la messa in folle del motore, e devono avere a disposizione a bordo una cassetta medicinali, di cui alla tab. "D" del D.M. 279/88, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di caratteristiche superiori;
- i) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto una persona munita di paracadute;
- j) la persona trainata deve indossare il giubbotto di salvataggio, un caschetto di protezione e calzature antiscivolo;
- k) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in parola;
- l) tale attività è consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

3) Tipologia di attività:

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata:

- a) per conto proprio;
 - b) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente);
 - c) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi creati per l'occorrenza.
- 4) L'attività che non sia realizzata per conto proprio, oltre all'osservanza delle condizioni di cui ai predetti punti 1 e 2, è altresì subordinata alla disciplina di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.
- 5) Le scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive (con o senza fini di lucro), oltre all'osservanza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, devono premunirsi:
- d) di polizze assicurative espressamente sottoscritte;
 - e) di idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio dell'attività di paracadutismo;
 - f) di personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciati dalle Società autorizzate a livello nazionale.
- 6) L'attività di paracadutismo ascensionale è comunque subordinata all'osservanza di altre disposizioni, laddove applicabili e, particolarmente, di quelle concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Art. 20 - (CORRIDOI DI LANCIO)

- 1) Nelle aree destinate all'esercizio di attività nautiche tipo paracadute ascensionale, sci nautico e similari, nonché di locazione/noleggio di unità da diporto, i concessionari dovranno realizzare "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole con o senza vela e mezzi similari.
- 2) La collocazione dei corridoi di lancio è subordinata ad autorizzazione/concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
- 3) I corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20. Tale misura, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) profondità non inferiore a metri 300;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione con sagola e distanziati ad intervalli di 50 metri;
 - d) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - e) gli ultimi gavitelli esterni (destra e sinistra) posti al limite della linea dei 300 metri devono avere un diametro di 80 cm., sugli stessi dovranno essere posizionate due bandierine bianche, e devono riportare la dicitura: "CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia, all'ingresso del corridoio;

- 4) Nelle aree destinate a stabilimento balneare, qualora nel titolo concessorio sia prevista l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto, i concessionari dovranno attenersi alle presenti prescrizioni. In tal caso i corridoi dovranno essere posizionati lungo i limiti laterali della concessione, al fine di non ostacolare la balneazione.
- 5) Le unità da diporto, ivi comprese le tavole a vela, i kite-surf e le moto d'acqua, hanno l'obbligo di attraversare i corridoi di lancio alla minima andatura compatibile con il governo dell'unità, e comunque ad una velocità non superiore a 3 nodi. La velocità delle moto d'acqua deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico emerga dall'acqua.
- 6) Gli specchi acquei destinati all'ormeggio di unità da diporto dovranno essere opportunamente segnalati. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale. La predisposizione di tali aree è subordinata ad autorizzazione/concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
- 7) Nei corridoi di lancio è consentito il transito di un kite-surf per volta.
- 8) I corridoi di lancio, a prescindere del soggetto realizzatore, sono ad uso della collettività.

Art. 21 - (ACQUASCOOTER E PROPULSORI ACQUATICI)

- 1) Il conduttore e l'eventuale passeggero di acquascooter, devono indossare: caschetto protettivo, calzature antiscivolo e giubbotto di salvataggio.
- 2) Gli acquascooter possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteo-marine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a metri 500 e non superiore ad 1 miglio.
- 3) Il conduttore di acquascooter deve essere in possesso della patente nautica.
- 4) L'impiego di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling ed eventuali escursioni subacquee dovrà essere segnalato con la presenza del segnale previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, munito di cima di lunghezza massima di 50 mt. Tale attività è consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.
- 5) Nel caso in cui il propulsore acquatico venga impiegato da soggetti minorenni, deve essere presente una persona maggiorenne in assistenza;
- 6) I propulsori acquatici non possono essere utilizzati, durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione.

Art. 22 - (Disposizioni finali e sanzioni)

La precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare, n° 08/2015, in data 03/06/2015, è abrogata.

La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari, in luogo visibile dagli utenti.

I Comuni di Terrasini, Cinisi, Carini, Balestrate e Trappeto sono onerati di apporre, su tutto il litorale, apposita segnaletica, utilizzando locandine in materiale rigido: sui cartelli dovranno essere riportate le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

A seconda delle infrazioni commesse, i contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 53 e seguenti del Decreto Legislativo 171/05, degli articoli 650 e 673 del Codice Penale, degli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo 4/12, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra pertinente disposizione normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando ed agli Albi dei Comuni rivieraschi, e l'inclusione nella

pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito web di questo Comando", "Ordinanze".

Art. 23 - OSSERVANZA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna, ed abroga la precedente n° 08 del 03 giugno 2015.

Terrasini, li 08 giugno 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Valentina ROMANAZZI -
